"BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA"

OSSERVAZIONI

1. Premessa

L' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia intende con il presente documento aderire alla richiesta di contributi da parte delle istituzioni locali per addivenire ad una nuova legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, formulando alcune osservazioni al testo legislativo predisposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione allo scopo incaricato dal Governo.
Va ovviamente richiamato in premessa, anche in questa sede, il precedente documento contenente alcune sintetiche valutazioni / indicazioni preliminari di quest'Ordine, inviato al Ministro durante la prima fase di consultazione e pubblicato dal COSES nel "Quaderno informativo 2" aggiornato al mese di settembre 2010.
Le osservazioni di seguito riportate saranno sia di carattere generale sulla "filosofia" del disegno di legge, che puntuali su alcuni aspetti per ciascuno dei singoli articoli di cui è composto.

2. Osservazioni di carattere generale

1. Il disegno di legge arrichisce e sviluppa in modo più dettagliato le sue finalità ed obbiettivi dando l'auspicato maggiore risalto oltre che alla salvaguardia fisica ed ambientale anche allo sviluppo socio-economico del territorio.

2. Viene interessato per alcuni aspetti un ambito territoriale più ampio del solo centro storico insulare e della laguna ("Conterminazione lagunare") con un parziale riconoscimento della vitale interconnessione sotto molteplici profili (dell'ambiente, delle relazioni socioculturali, delle comunicazioni, delle attività commerciali, delle attività economico – produttive, ecc.) con l'hinterland di terraferma senza peraltro fare un più esplicito e coraggioso riferimento alla grande area metropolitana veneziana.

3. Vi è un significativo sforzo di coinvolgimento, nella gestione delle attività che dovranno garantire il raggiungimento degli obbiettivi individuati, di tutti gli enti e soggetti pubblici territoriali attraverso forme di concertazione (accordi di programma) ed organi decisori collegiali (Comitato istituzionale, Conferenza istituzionale permanente della nuova Autorità di Bacino, Segreteria tecnico- operativa, Commissione per la salvaguardia di Venezia).

4. E' stata giustamente perseguita la strada più percorribile di non modificare o stravolgere le competenze storiche e consolidate dei vari enti che operano sul territorio, anche se non sarà semplice evitare le sovrapposizioni, le diseconomie, i contrasti, i rallentamenti burocratici e le farraginosità decisionali che spesso hanno caratterizzato il loro modus operandi. Né d'altra parte il ricorso, in alcuni casi, alla scorciatoia dei "Commissari ad acta" sembra poter essere una soluzione sempre adeguata ed efficace.

5. Va evidenziato, nella fase gestionale e realizzativa della legge, un accentuato e consolidato ruolo degli organi statali (Ministeri vari e loro organi periferici) che forse potevano lasciare

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

maggior spazio e peso decisionale agli enti regionali e locali in particolare per le attività di pianificazione, intervento, trasformazione e controllo del territorio. Ciò in ossequio al principio del federalismo che delega e responsabilizza maggiormente gli enti locali territoriali nel perseguire ed assicurare il pubblico interesse delle comunità amministrate.

6. In generale si nota una eccessiva ingerenza centralistica nella gestione e negli organismi decisionali che contrasta con una ormai condivisa politica di federalismo e decentramento delle funzioni assegnate agli Enti pubblici. Tale contraddizione risulta ancor più evidente se si tiene conto che il disegno di legge sposta decisamente a livello locale il reperimento delle risorse finanziarie da destinare agli investimenti da esso previsti.

7. Inoltre, soprattutto per la rivitalizzazione socio economica, risulta debole e non ben individuato il ruolo e le possibilità di incidere sui processi di valorizzazione e di trasformazione urbana da parte delle forze imprenditoriali e degli investitori privati che risultano viceversa indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del disegno di legge soprattutto nella attuale fase di carenza di risorse finanziarie pubbliche che richiede maggiori e più efficaci sinergie pubblico – private .

8. Nei limiti del rispetto della normativa comunitaria, si poteva forse avere un maggior coraggio nell' introdurre, attraverso la legislazione speciale, un significativo snellimento di quelle complesse procedure burocratiche, molto spesso non sorrette da fondate giustificazioni, che costituiscono il vero ostacolo (tutto "italiano") sia alla tempestiva realizzazione di opere pubbliche che alla possibilità di investimenti da parte di soggetti privati.

9. Pur riconoscendo che nella attuale sfavorevole congiuntura economica risulta senz'altro problematico assegnare alla cura e rivitalizzazione socio-economica di Venezia e della sua laguna, da parte dello Stato, le rilevanti risorse economiche che risultano necessarie, ciò nondimeno non sembra che le misure alternative per il reperimento di tali risorse indicate dal disegno di legge siano ben quantificate ed adeguate alle necessità.

10. Va poi sottolineato che soprattutto per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio monumentale e non e per la manutenzione urbana ed infrastrutturale non è possibile procedere con finanziamenti pubblici straordinari altalenanti, indefiniti ed aleatori trattandosi di fatto di interventi assolutamente ormai ordinari e ciclici che richiedono, per evitare sprechi di risorse ed inefficacia, risorse finanziarie costanti e certe.

3. **Osservazioni di carattere puntuale**

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- Comma 2

Risulta specificata ed articolata con maggior dettaglio la tipologia degli interventi volti a perseguire l'obiettivo della promozione dello sviluppo socio-economico in particolare ai punti punti d), e), f), g), h), i), k) come aveva auspicato anche quest'Ordine nelle indicazioni di cui alle premesse.

Interessante ed innovativo appare l'intervento indicato al punto j) relativo alla *attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree.*

- Comma 4

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

In realtà in coerenza con l'estensione del territorio di influenza per alcuni aspetti della legislazione speciale di cui ai successivi articoli 3 e 6 dovrebbero essere citati anche gli altri enti territoriali locali coinvolti.

Art. 2 - Salvaguardia fisica ed ambientale

- Comma 2

Per la gestione delle opere di regolazione delle maree, di cui al punto a), opportunamente affidata al Magistrato alle Acque, dovrebbe essere previsto un organo di supporto consultivo che coinvolga i principali Enti le cui attività e competenze risultano condizionate dai livelli di marea e dall'accessibilità alla laguna come ad esempio i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, la Provincia di Venezia, l'Autorità Portuale (punto c) comma 5) e la Regione del Veneto per le attività di cui al comma 3 del successivo art. 8.

Il compito assegnato al Magistrato alla Acque indicato al punto c) (*difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per insulae*) essendo interno alle aree urbanizzate potrebbe forse essere assegnato ai comuni interessati.

- Comma 5

Appare condivisibile e di rilievo strategico il compito assegnato alla autorità portuale in ordine alla *struttura portuale d'altura* di cui al punto a).

- Commi 8, 10 e 11

Finalmente si concretizza in modo chiaro la competenza del Comune di Veneria in ordine ai rii interni al tessutu urbano della venezia insulare portando ad una indubbia semplificazione burocratica e gestionale.

Ovviamente tale attribuzione di competenze non può non essere supportata da una messa a disposizione di risorse finanziarie adeguate e costanti nel tempo che garantiscano la possibilità di assicurare la manutenzione necessaria dei rii e delle opere connesse.

Art. 3 - Distretto idrografico della laguna di Venezia

- Comma 1

Viene istituito il nono distretto idrografico nazionale (gli altri 8 erano stati istituiti dal D.lgs. n°152/2006); l'istituzione avviene sulla base delle Direttive CE 2000/60 (gestione e tutela reti idrauliche) e CE 2007/60 (gestione e sorveglianza eventi critici), che attribuiscono i compiti di gestione e di tutela della acque e delle emergenze, ad autorità organizzate a scala di bacino.

Questa novità sembra però contrastare con l'attuale politica nazionale indirizzata verso il federalismo ed il decentramento a livello locale delle competenze, mentre in questo caso assumerebbero rilievo maggioritario le strutture centralizzate dei ministeri statali.

- Comma 2

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Al punto a) si parla di laguna come "bacino demaniale marittimo", ma la dizione non sembra appropriata; infatti la laguna comprende anche aree private (le valli da pesca), non soltanto aree demaniali. Sembra più corretto riferirsi piuttosto alle aree comprese nella "conterminazione lagunare", senza precisare la loro demanialità o meno.

Al punto c) si parla di Comuni del "bacino scolante"; ma questo ambito territoriale era finalizzato al disinquinamento della laguna, pertanto i confini del bacino scolante potrebbero anche differire da quelli comunali. Non sembra che questo particolare sia stato compreso. L'estensione della competenza dell'Autorità di distretto al bacino scolante, potrebbe però essere limitata al solo disinquinamento.

A proposito dei punti d) ed e) e delle direttive CE ivi richiamate, per chiarezza, la legge dovrebbe fornire qualche dettaglio in più; in particolare per quanto riguarda le zone di foce, interessate dalla risalita del cuneo salino: fanno parte del bacino marittimo ? Come noto, la risalita del cuneo salino è variabile con la portata del corso d'acqua e con il livello del mare.

Art. 4 - Autorità di Bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia

- Comma 1

In analogia a quanto previsto dal D.lgs. n°152/2006 per gli altri otto distretti idrografici nazionali, anche per il Distretto della laguna, è istituita l'Autorità di Bacino (A.d.B.). Come detto, però, le stesse funzioni potrebbero essere svolte anche dal Magistrato alle Acque, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture, che possiede già, nell'ambito del cosiddetto Distretto lagunare, struttura e competenze collaudate. In questo modo si potrebbe ottenere un'apprezzabile semplificazione amministrativa ed evitare una dispersione di risorse economiche. Del resto l'impressione che la legge complessivamente dà, è dirigista e centralista (lo si deduce in particolare dalla composizione delle varie commissioni di nuova istituzione). Mentre sarebbe auspicabile, come già evidenziato, un maggior ruolo gestionale degli Enti locali.

- Comma 2

All'Autorità di Bacino della laguna, vengono attribuiti poteri molto superiori a quelli previsti, dall'Art. 65 del D.lgs. n°152/2006, per le altre Autorità nazionali, anche di ordine economico e sociale, con l'attribuzione di poteri decisionali sulla programmazione degli interventi e sulla loro stessa individuazione.

Questi poteri risultano senz'altro eccessivi e si sovrappongono ed entrano in conflitto a quelli già detenuti dai Comuni e dalla Provincia.

- Comma 3

Dei quattro organi istituzionali elencati, la "*Conferenza operativa di servizi*" non viene più citata; le sue attribuzioni non vengono precisate nel seguito del testo del disegno di legge.

- Commi da 4 a 10

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Di fatto, l'Autorità di Bacino è sotto la tutela del Governo che, oltre a nominare il Segretario, direttamente o indirettamente (tramite il Magistrato alle Acque) nomina anche la metà dei componenti della segreteria tecnica (7 su 14). Persino gli esperti (3), vengono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Va ancora una volta evidenziato il contrasto con l'attuale tendenza federalista al decentramento e manifestandosi un anacronistico centralismo che, sebbene si ispiri alle direttive europee in materia di gestione e tutela delle acque, attualmente non è radicato sul territorio.

Art. 5 – Attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili

- Comma 1

Il disegno di legge conferisce all'A.d.B. anche compiti di studio e di ricerca. Questi compiti però si sovrappongono alle attività svolte a vario titolo da numerosi Enti ed Istituti (CNR, ISPRA, COSES, Consorzio Venezia Nuova, Università, ecc.); questo fatto rischia di tradursi in un'inutile dispersione di energie e di risorse. D'altra parte l'A.d.B. non può certo dotarsi di proprie strutture di ricerca: dovrebbe per forza ricorrere a risorse esterne (probabilmente le sesse che già operano nel settore). Sarebbe preferibile pertanto che, nel campo dello studio e della ricerca, l'attività dell'A.d.B. rimanesse confinata ai compiti di coordinamento del comma 2.

- Comma 2

Nell'elenco degli Enti coordinati dall'A.d.B. manca ISPRA, che dipende dal Ministero dell'Ambiente e che opera nel campo del monitoraggio ambientale della laguna e del mare antistante, con una propria rete di mareografi. Tra l'altro, gestisce anche l'idrometro storico di Punta della Salute e formula giornalmente le previsioni ufficiali pubblicate dal Magistrato alle Acque.

- Comma 3

La rete di ARPAV, è finalizzata al solo monitoraggio della qualità delle acque scolanti.

- Comma 4

Permangono i dubbi espressi a proposito del precedente comma 1: è opportuno che l'A.d.B. svolga direttamente compiti di ricerca per conto di Enti Pubblici ? Non lo fanno già il Magistrato alle Acque, l'Università, ISPRA, il CNR, COSES ed altri ancora?

- Comma 5

Non si capisce perché la Regione del Veneto debba occuparsi anche della rete di telecomunicazioni del Distretto Idrografico; di reti che raccolgono dati in tempo reale, peraltro, ce ne sono poi anche troppe: Magistrato alle Acque, ARPAV, Protezione Civile, ISPRA, Comuni, ed altri. Basterebbe semplicemente integrarle tra loro e renderle consultabili ai vari operatori, pubblici e privati, anche a pagamento.

Art. 6 – Comitato Istituzionale

- Comma 1

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Il Comitato Istituzionale sembre svolgere alcune delle funzioni dell'attuale "Comitatone" oltre che svolgere anche le funzioni della Conferenza Istituzionale dell'A.d.B .

- Comma 2

La composizione del Comitato conferma la volontà dirigista e centralista del Governo: il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio, inoltre 8 membri su 14 sono membri del Governo. Peraltro si osserva che, rispetto alle nomine della Segreteria operativa (Art. 4, comma 6), qui il numero dei ministeri rappresentati è aumentato passando da 5 a 8. Questa scelta contrasta anche con le modalità di reperire i finanziamenti, che dipendono invece sempre di più dagli Enti territoriali.

Comma 3

La nomina del Presidente del Magistrato alle Acque a Segretario del Comitato, appare in contrasto con le attribuzioni della Segreteria Tecnica dell'A.d.B. che, di fatto, dovrebbe sostituire l'ex Ufficio di Piano (comma 10 dell'art. 4).

Art. 7 – Rivitalizzazione e recupero socio-economico

- Comma 1

Vengon elencate in modo dettagliato dal punto a) al punto n) tutte le azioni per conseguire il recupero socio-economico e produttivo dei comuni e della laguna.

Al punto b) gli scopi e le funzioni svolte dai cosiddetti "fondaci", sono poco chiare ed avrebbero bisogno di una maggiore specificazione.

Al punto c) sembrano poco opportuni, per il polo fieristico, i riferimenti nominali alle strutture coinvolte nel progetto (Nicelli, VEGA, ...); meglio sarebbe tenersi sulle generali, anche per evitare di generare aspettative difficilmente realizzabili o allontanare altri possibili portatori di interesse nel settore.

Nei punti seguenti sono indicate azioni largamente condivisibili, anche se in alcuni casi e un po' generiche e scontate, forse non necessarie in un testo di legge.

- Comma 3

Sembra un'inutile complicazione elencare nominalmente gli Enti interessati dall'attuazione dell'obiettivo di cui al punto j); è opportuno rendere il riferimento più generico riferendosi semplicemente agli "enti proprietari degli immobili".

- Comma 5

Sarebbe opportuno che il condivisibile trasferimento degli immobili di proprietà dello Stato al Comune di Venezia fosse esteso anche ai Comuni di Cavallino-treporti e di Chioggia.

- Comma 6

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Nel centro storico insulare non è facile trovare locali di dimensioni adatte ad ospitare imprese commerciali con un numero di addetti superiore a 15 unità a cui erogare contributi per l'acquisto di immobili; se si vuole effettivamente agevolare la nascita di nuove iniziative commerciali nel centro storico, il numero minimo di addetti deve essere necessariamente ridotto. Anche in questo caso, l'agevolazione dovrebbe riguardare anche i Comuni di Cavallino-Treporti e Chioggia.

- Comma 7

Il disegno di legge autorizza il Governo a promulgare decreti legislativi per il sostegno economico delle imprese e per l'agevolazione delle attività commerciali che però, in un comma successivo (comma 10), sono subordinati alla autorizzazione della Comunità Europea. L'elenco dei principi e criteri ispiratori dei decreti (comma 8) di fatto contiene agevolazioni che si configurano concretamente come una sostanziale defiscalizzazione delle tariffe dei pubblici servizi (trasporti, igiene ambientale, energia) e del costo del lavoro.

- Comma 11

Il disegno di legge autorizza i comuni del bacino idrografico, a creare società partecipate a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici. Il settore non viene aperto al mercato obbligando le amministrazioni a mettere in gara i servizi pubblici; in questo modo si salvano le aziende pubbliche esistenti, ma si rinuncia a sfruttare l'effetto positivo derivante della concorrenza, per conseguire una maggiore efficienza e la riduzione dei costi dei servizi. A proposito di questo comma, si segnala anche che, a proposito dei comuni, non sembra opportuno riferirsi al "bacino idrografico", perché in precedenza, nella legge, è stata sempre usata la dicitura "distretto idrografico", inoltre i comuni sono stati distinti in appartenenti alla gronda lagunare ed appartenenti al bacino scolante.

Art. 8 – Manutenzione urbana e sviluppo della innovazione nel Comune di Venezia

- Comma 1

L'intervento *per insulae* di cui al punto b) del comma 1 essendo interno al centro storico potrebbe essere di competenza del Comune di Venezia in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 comma 8.

Quanto esposto nel testo dei successivi commi ricalca la situazione esistente, senza sostanziali novità. Viene opportunamente richiamato il concetto di unicità degli interventi, da conseguire mediante accordi di programma.

Art. 9 – Porto Marghera e bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate

- Comma 1

Il disegno di legge prevede accordi di programma promossi dalla Regione, per conseguire a) la bonifica, b) la riconversione di Porto Marghera; il disposto viene collegato idealmente alla costruzione della "struttura portuale d'altura"; ma l'attività di bonifica prescinde dalla

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

costruzione della nuova struttura, che non pregiudica e/o sostituisce le attuali strutture portuali, bensì le potenzia.

- Comma 3

Il disegno di legge prevede l'intervento diretto della Regione; ma la Regione, in proprio, non è in grado di provvedere direttamente ai provvedimenti contemplati nei punti da a) a j); la complessità delle incombenze richiede una struttura appositamente dedicata, altamente specializzata; questo dunque non può che preludere alla creazione di una nuova società partecipata.

A tale proposito lo strumento più efficace, mutuato dalle esperienze già sperimentate con successo in Europa per la riconversione delle aree industriali dismesse, potrebbe essere una società di trasformazione urbana che, tutelando l'interesse pubblico, fornisca certezze nelle autorizzazioni e favorisca in ogni modo le iniziative dei proprietari delle aree e di investitori privati per la valorizzazione ed il riuso delle aree.

Per uscire dall'attuale situazione di stallo, l'iniziativa pubblica peraltro sembra sostituirsi all'azione dei privati (lettera b e seguenti), anche mediante acquisizione (acquisto/esproprio) delle aree da bonificare e degli impianti; il finanziamento pubblico degli interventi di bonifica, renderà queste aree nuovamente appetibili per il mercato; ma subordinare tutti gli interventi alla predisposizione di un disegno/progetto generale rischia di costituire un freno (anche per la difficoltà di reperire tutti gli ingenti finanziamenti necessari) per le iniziative di recupero che potrebbero essere già mature e realizzabili.

- Comma 6

Il disegno di legge prevede la nomina di un Alto Commissario in caso di mancata ratifica degli accordi di programma, ma la decorrenza del tempo per la nomina, non viene precisata; inoltre questa indeterminatezza crea un problema di coordinamento con la nomina del commissario prevista nell'articolo seguente. Anche in questo caso, la nomina da parte del Governo, in una materia dove prevalente è la competenza regionale, conferma l'impostazione dirigista e centralista data al disegno di legge.

Art. 10 – Progetto Marghera

- Comma 1

Lo sviluppo di Porto Marghera è strettamente connesso alla bonifica ed alla riconversione; ma nella Legge il "Piano di Sviluppo" del Progetto Marghera previsto all'art. 10 è distinto dal Piano di Riconversione indicato nell'art. 9, con la conseguenza che le rispettive competenze risultano disgiunte. Né viene precisato se uno dei due piani è prevalente, né come i due piani possano coordinarsi come risulta, in tutta evidenza, vitale ed imprescindibile.

- Comma 2

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Non è chiaro cosa sia il settore "quaternario". Alla lettera f) si parla ancora di "riconversione" , ma la riconversione è stata già oggetto indicazioni nell'Art. 9.

- Comma 3

In caso di inerzia della Regione, le funzioni di Alto Commissario vengono svolte dallo stesso commissario nominato ai sensi dell'Art. 9; nell'Art. 10 però, al contrario dell'Art. 9, la decorrenza del tempo per la sua nomina, viene precisata (180 gg). Questo crea un problema di coordinamento, dato che la nomina di cui all'Art. 10 dovrebbe seguire (e non precedere) quella dell'Art. 9.

Art. 11 – Arsenale di Venezia

- Comma 1

Finalmente si stabilisce il definitivo trasferimento degli immobili militari dell'Arsenale al demanio civile ai fini della sua sdemanializzazione.

- Comma 2

Pare significativo il ruolo di presidente della Commissione per la sdemanializzazione assegnato al Sindaco del Comune di Venezia anche se i rappresentanti degli organi statali risultano ancora maggioritari.

- Comma 3

Il Piano di valorizzazione viene predisposto dalla Commissione di cui al comma 2 e deve tener conto degli insediamenti esistenti che ovviamente non dovrebbero essere quelli militari; la "approvazione" del piano compete al Comitato istituzionale, mentre la "attuazione" è affidata al Comune. Il termine "adozione", riportato nell'ultima frase del comma 3, sembra essere improprio: a questo proposito, le attribuzioni della Commissione, del Comitato e del Comune, dovrebbero essere precisate meglio. L'inadempienza del Comune (entro un termine ridotto di 120 gg), porta alla nomina di un Commissario straordinario.

Va evidenziato negativamente che anche in questo caso come, pur essendo trasferita al Comune di Venezia l'intera proprietà del complesso (comma 4) per adibirlo ad usi civili ed urbani, l'approvazione del suo Piano di valorizzazione e dela sua pianificazione urbanistica (comma 12) viene riservata non già all'Ente locale nell'ambito delle sue competenze istituzionali ma bensì ad un organo (Il Comitato Istituzionale) in cui prevale la rappresentanza Statale.

- Comma 5

Da precisare il termine per la liquidazione della società Arsenale S.p.A. che con il nuovo assetto proprietario non avrebbe più ragione di esistere.

- Commi da 6, 7, 8, 9, 10

Sono giustificati e condivisibili i trasferimenti di proprietà a vario titolo contenuti nei commi da 6 a 10.

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

- Comma 11

L'esenzione dall'imposta di registro favorisce e facilità i passaggi di proprietà.

- Comma 12

Come sopra già fatto rilevare, sarebbe opportuno che la pianificazione urbanistica dell'Arsenale fosse affidata solamente al Comune di Venezia. Va poi evidenziato che tra le attività previste, non viene citata la cantieristica minore, come sarebbe invece opportuno. Inoltre la pianificazione urbanistica prevista in questo comma, configurandosi di fatto come una variante al PRG, dovrà ovviamente essere coordinata con il non meglio specificato "Piano di valorizzazione" di cui al precedente comma 3 non potendo i due strumenti essere in contrasto fra di loro.

- Comma 13

Pare condivisibile il ricorso alle gare ed alla finanza di progetto per la realizzazione delle previsioni di piano. Andrebbe comunque assicurata una gestione unitaria per lo meno per grandi porzioni del comparto per evitare eccessive frammentazioni che snaturerebbero il valore storico ed ambientale unitario del complesso.

- Comma 15

Sarebbe opportuno garantire che la valorizzazione dell'Arsenale preveda interventi e localizzazioni di alta qualità come il sito richiede anche a scapito dei ricavi che il comune può ottenere attraverso la alienazione,concessione e locazione degli immobili. In sintesi il "focus" deve rimanere sulla sua valorizzazione di prestigio piuttosto che un suo sfruttamento per "fare cassa".

Art. 12 – Istituti Universitari - Enti culturali - Fondazioni

- Comma 2

Al punto e) è prevista l'assunzione di professori universitari per "chiamata diretta": va verificato se risulta indispensabile prevedere tale facoltà mediante un decreto legge . Il titolo preferenziale per tali assunzioni sarebbe la "chiara fama", ma il concetto è vago e può dare luogo ad arbitri. Sarebbe preferibile un richiamo ai titoli accademici e scientifici realmente posseduti dai candidati.

Il principio espresso nel punto f) risulta vago ed andrebbe meglio precisato.

Al punto h), l'intervento diretto delle Università nella gestione delle residenze per studenti, è una novità positiva.

- Comma 3

Il trasferimento degli di alcuni immobili presenti nell'area dell'Arsenale in proprietà alla Biennale di Venezia ed i criteri di gestione, è fuori posto perché si riferisce ad una materia trattata nell'Art. 11 di cui costituisce una inutile ripetizione.

Art. 13 – Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

- Comma 1

Sorprende la volontà di istituire per legge un nuovo Consorzio pubblico in un settore, quello della ricerca scientifica, dove sono già oggi operano con successo numerosi enti, sia pubblici che privati. Piuttosto oggi è più sentita l'esigenza di un'attività di coordinamento tra tutti gli enti che si occupano di ricerca; ma questa funzione è già stata attribuita dalla legge all'Autorità distrettuale (quella che nell'Art. 5 è impropriamente chiamata "Autorità di bacino"). L'iniziativa rischia pertanto di creare ulteriore confusione, inutile dispendio di energie e dispersione di finanziamenti.

- Comma 2

La vigilanza del nuovo ente di ricerca viene affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un non meglio identificato Ministro da lui delegato. Parrebbe più logico affidare tale vigilanza al Ministro per la ricercea scientifica che potrebbe anche far parte del Comitato Istituzionale di cui all'art. 6.

- Comma 3

Tra egli enti costituenti (Regione, Provincia, Comune) e tra quelli membri di diritto (le due Università e il C.N.R.), non compaiono il Magistrato alle Acque, I.S.P.R.A. e COSES.

- Comma 4

Sarebbe opportuno meglio precisare in questo comma gli scopi e le finalità del consorzio senza ripetere indicazioni già contenute nel comma 1.

- Comma 5

Non si capisce la "razio" di questo comma che, menzionando beni immobili da acquisire, sembra prefigurare l'esistenza di un piano e di aree già individuate.

Art. 14 – Commissione per la Salvaguardia di Venezia

- Comma 1

La Commissione Salvaguardia è istituita per legge come "Conferenza di servizi permanente". Il provvedimento è apprezzabile perché in questo modo i partecipanti alla conferenza, non hanno bisogno di essere appositamente delegati volta per volta per ogni progetto da approvare. Il campo di attività della Commissione però ("*esprime parere vincolante su tutti gli interventi . . . ad eccezione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.*") potrebbe venire precisato meglio; infatti, nell'ambito della conterminazione lagunare è da ritenere che tutti gli interventi edilizi siano soggetti a vincolo ambientale e pertanto è lecito domandarsi quali siano gli interventi da escludere. Su questo punto sarebbe meglio essere più chiari: per esempio si potrebbe stabilire per legge, quali siano le tipologie di intervento edilizio da sottrarre alla competenza della Commissione che non è senz'altro opportuno coinvolgere per interventi di non rilevante importanza.

- Comma 2

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Il disegno di legge esclude dalla competenza della Commissione, gli interventi edilizi che non comportano variazioni esterne; a questo proposito però, il riferimento legislativo riportato nel testo, L. n°457/1978, Art. 31 lettere a) e c) è scorretto, perché è superato e dovrebbe essere sostituito con quello aggiornato: DPR n°380/2001, Art. 3 lettere a) (manutenzione) e c) (restauro); inoltre, nel contesto degli interventi edilizi interni, il riferimento all'ammissibilità (ovvia) degli interventi che "non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile" appare pleonastico e pertanto inutile. Andrebbe soppresso, o almeno sostituito con la dicitura "interventi che non comportino modifiche strutturali e tipologiche".

- Comma 3

La Commissione può delegare l'esame di progetti di limitato rilievo ai comuni. Sarebbe opportuno che il disegno di legge identifichi identifichi le tipologie di interventi edilizi soggette a delega senza lasciare una ampia ed impropria discrezione alla Commissione. Il disegno di legge inoltre non precisa quale possa essere il livello di delega conferito; bisognerebbe chiarire che il parere delegato ai comuni è sostitutivo di quello di competenza della Commisione per conseguire uno snellimento e una effettiva semplificazione procedurale.

- Comma 6

Dovrebbe essere precisato, che le "*richieste di concessione edilizia*" si riferiscono a quelle presentate da soggetti privati. Il comma infatti non dovrebbe riguardare l'attività edilizia di iniziativa pubblica; inoltre, il riferimento alla "concessione edilizia" non è corretto, essendo stata sostituita con il "permesso a costruire", dall'Art. 10 del DPR n°380/2001. Il termine di trasmissione alla Commissione dovrebbe essere perentorio.

- Comma 7

E' un comma molto importante perché di fatto introduce il principio del silenzio-assenso. Essendo abbastanza complesso andrebbe forse suddiviso. Le scadenze riportate per i singoli adempimenti menzionati nel comma, sono le più disparate (30, 15, 20, 90 giorni) e creano una certa confusione: andrebbero unificate. Vengono citati dei riferimenti palesemente errati: il superato Art. 31 della L. n°457/1978 (da sostituire con "Art. 3 del DPR n°380/2001") ed il cessato Ministero dei LL.PP. (da sostituire con "Ministero delle Infrastrutture e Trasporti"). Poco chiara appare inoltre la procedura da seguire nel caso di voto contrario espresso dal Presidente del Magistrato alle Acque, del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali o del Comandante dei VVF. In tali casi, d'iniziativa del Presidente della Regione l'istanza verrebbe trasmessa ai ministri competenti (uno solo o tutti 3 ?); l'elenco dei ministri però comprende anche il Ministro dei LL.PP. (ministero soppresso) ed invece non comprende invece il Ministro dell'Ambiente (una dimenticanza ?). La logica vorrebbe che fosse il solo Ministro, di volta in volta, competente a confermare o meno l'eventuale parere negativo trasmesso dal Presidente della Regione o in caso di dissenso fra i diversi Ministeri il Presidente del Consiglio dei Ministri.

- Comma 10

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

Nell'ambito della conterminazione lagunare (che in questo caso viene estesa al confine amministrativo dei nove comuni), la Commissione dovrebbe rilasciare anche autorizzazioni paesaggistiche (al posto della Regione); tale previsione risulta poco razionale, perché il parere della Soprintendenza, nell'ambito della conterminazione lagunare, viene confermato come vincolante rendendo così superfluo il parere della Commissione. Di fatto quindi la procedura prevista dal comma 10 non sembra semplificare l'acquisizione della autorizzazione paesaggistica risultando a tal fine controproducente.

Art. 15 - Norme finanziarie

- Comma 1

Al punto a) sarebbe forse opportuno inserire oltre alle opere di regolazione delle maree e la metropolitana sublagunare anche altre opere, aventi carattere strategico, previste dal disegno di legge.

Bisognerebbe che gli stanziamenti di cui al punto b) fossero resi costanti e certi soprattuto per le opere di manutenzione urbana.

Le risorse di cui al punto d) potrebbero essere rilevanti ma purtoppo risulteranno disponibili in tempi non prossimi e certi.

- Comma 3

I fondi riservati alla Regione del Veneto risultano destinati ad "interventi infrastrutturali" con una dizione troppo generica che dovrebbe essere precisata per collegarla maggiormente agli scopi ed obiettivi del disegno di legge.

- Comma 10

Risulta indispensabile individuare l'entità dei contributo aggiuntivi previsti dal presente comma al fine di giudicarne sia l'impatto sulle tariffe che sulla loro reale incidenza come risorsa finanziaria.

- Comma 11

E' ovvio che per finanziare gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) sono necessarie ulteriori risorse oltre a quelle individuate dal presente comma.

- Comma 12

Appare contraddittorio addossare ai concessionari delle aree di Porto Marghera non solo l'onere delle bonifiche (che dovrebbero essere invece incentivate !) ma anche un ulteriore balzello per ogni quintale di fango trattato.

Art. 16 – Abrogazioni

Nulla da osservare.

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA

4. Conclusioni

Quest'Ordine ribadisce in conclusione la condivisione ed il plauso per l'iniziativa posta in essere dal Governo e per esso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione concretizzatasi nella proposta di disegno di legge speciale per Venezia e la sua laguna.
Auspica che le osservazioni riportate in questo documento possano contribuire, se ritenute meritevoli di considerazione ed accoglimento, a rendere l'iniziativa più efficace e rispondente agli interessi della città e del territorio interessato oltre che in generale della Regione e dello Stato.
Assicura anche nel proseguo del complesso iter di definizione ed approvazione del testo legislativo il proprio sostegno fattivo e concreto all'iniziativa che risulta quanto mai opportuna per garantire la salvaguardia e lo sviliuppo dell'area veneziana.

Venezia 24 novembre 2010

SANTA CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902 - E-MAIL ordine@ordineingegneri.ve.it
30135 VENEZIA